

TORNATA DEL 13 APRILE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di un progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione colla Francia — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione col regno di Svezia e Norvegia — Congeli — Discussione e adozione del progetto di legge relativo alla costruzione di un ponte sul Gravello — Discussione del progetto di legge sullo stato degli ufficiati — Approvazione dell'articolo 1°, e dei paragrafi 1° e 2° dell'articolo 2° — Osservazioni del senatore Stara sui paragrafi 3° e 4°, combattute dal senatore Siccardi — Approvazione dei paragrafi suddetti, dell'articolo 2° e dei seguenti sino all'articolo 5° — Aggiunta del senatore Franzini, oppugnata dal ministro della guerra e ritirata dal proponente — Approvazione dell'articolo 6°, e dei seguenti, dell'annessa tabella e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.
Il processo verbale è letto ed approvato.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

546. I sindaci dei comuni dipendenti dal mandamento di Castelletto d'Orba, provincia di Novi, esposto il danno che verrebbe a quei luoghi dal trattato di commercio colla Francia, specialmente riguardo al prodotto del vino, supplicano il Senato perchè voglia respingere il trattato medesimo.

547. Salvatore Secchi Usaj, già segretario insinuatore in Sassari (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

548. Il Consiglio delegato della città di Valenza, espone alcune osservazioni sul trattato di commercio colla Francia, specialmente riguardo al dazio sui vini, domanda che ne sia sospesa l'esecuzione.

549. Il Consiglio comunale della città di Nizza marittima rassegna alcune considerazioni sul trattato di commercio colla Francia in ordine all'introduzione degli olii di estera provenienza in quel contado, non che sul progetto di legge relativo all'imposizione sulle derrate coloniali.

550. Andrea Bardi, da Genova, insta per la pubblicazione nel giornale ufficiale di tutte le nomine, promozioni e traslocazioni d'impiegati.

551. Andrea Bardi, da Genova, nell'intendimento delle maggiori economie possibili d'impieghi propone alcune modificazioni nei comandi militari delle provincie e commissariati di guerra.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar contezza al Senato di alcuni omaggi fattigli:

1° Dal signor vice-presidente della regia Camera di commercio di Genova, di parecchi esemplari della risposta al

quesito: se sia giusto e conveniente considerarsi demaniali i redditi di quella Camera;

2° Dal signor Garnier, di numero 100 esemplari stampati degli *Annali della scuola di commercio di Nizza*;

3° Dal presidente dell'associazione agraria, di una copia della seconda serie del suo giornale;

4° Dal signor avvocato Bonfigli, di una copia di un suo opuscolo economico finanziario unitamente ad analogo simplemma.

PRESENTAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO CONCHIUSO COLLA FRANCIA.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha la parola.
CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati, tendente ad autorizzare il Governo del re a dar piena ed intera esecuzione al trattato di commercio concluso il 14 febbraio 1852 col principe presidente della Repubblica francese (Vedi 1° volume *Documenti*, pag. 10-28).

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe e quindi distribuito negli uffici per la conveniente disamina.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO COLLA SVEZIA E NORVEGIA.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore di San Marziano, relatore del progetto di legge sul trattato di commercio e navigazione concluso col re di Svezia e Norvegia.

DI SAN MARZANO, *relatore*, legge la relazione. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 8.)

PRESIDENTE. Il rapporto ora udito sarà dato alle stampe e distribuito ai signori senatori.

Debbo provocare la deliberazione del Senato sovra alcune domande di congedo.

QUARELLI, *segretario*, dà lettura delle lettere dei senatori *Moreno*, *Marioni* e *Vesme*, colle quali chiedono un congedo, i due primi di un mese, l'ultimo di 20 giorni, che viene loro accordato; legge in seguito quella del senatore *Di Laconi* per un congedo di due mesi.

PRESIDENTE. Secondo la disciplina della Camera, io non posso porre ai voti che il congedo di un mese, salvo però al Senato di rinnovarlo se lo crederà opportuno.

(È accordato il congedo di un mese.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL GRAVELLONE.

PRESIDENTE. Ho l'onore di leggere il progetto di legge per la costruzione di un ponte sul Gravello, il quale cade primo in discussione (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 86).

« Art. 1° È fatta facoltà al Governo di far costruire sul canale del Gravello presso Pavia, nel sito ove attualmente esiste un ponte di barche, un ponte stabile secondo il progetto convenuto col Governo imperiale austriaco in adempimento dell'articolo 4° degli addizionali del trattato di pace di Milano 6 agosto 1849.

« Art. 2° Per far fronte alla metà della spesa necessaria per la costruzione del predetto ponte stabile sarà iscritta in una nuova categoria del bilancio dell'anno 1852 del Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 37,000.

« Art. 3° Compiuto che sia il nuovo ponte stabile, esso sarà aperto al libero passaggio senza imposizione alcuna di pedaggio.

« Art. 4° I ministri di finanze e dei lavori pubblici sono incaricati dell'esecuzione della presente legge. »

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

La parola è stata chiesta dal senatore *Sauti*.

SAULI, *relatore*. Ho domandato la parola per rendere inteso il Senato che, dopo la lettura e la stampa della relazione sulla legge per la costruzione di un ponte sopra il Gravello, venne presentato dal signor duca Antonio e dal signor conte Giulio Litta-Visconti-Arese una petizione nella quale espongono come ad essi spettasse anticamente il diritto di riscuotere il pedaggio sul ponte del Gravello, diritto di cui furono spogliati dal Governo del cessato regno d'Italia, e per la ripetizione del quale verte lite attualmente al cospetto del magistrato d'appello di Torino.

I signori fratelli Litta bramano che il Senato sia informato di tali circostanze per quelle avvertenze che, nel discutere la legge, gli potrebbero parere opportune in proposito.

Il vostro ufficio centrale, considerando che questa legge, conseguenza necessaria di un'obbligazione contratta in modo solenne per via di trattato pubblico, già approvato dal Parlamento nazionale, è legge meramente economica, e che ad altro non mira fuorchè allo stanziamento dei fondi necessari al disimpegno della medesima obbligazione, senza offendere per nulla antichi diritti bastantemente tutelati dalla giustizia del magistrato, al cospetto del quale si stanno ventilando,

pensa che il Senato non abbia a prendere, in ordine a questa petizione, deliberazione veruna.

PRESIDENTE. Se non vi è altro oratore che chiedga la parola, interrogherò il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(È chiusa la discussione generale.)

(Il presidente mette ai voti gli articoli del progetto, i quali sono senza discussione successivamente approvati.)

Si passa ora all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	47
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFIZIALI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge per lo stato degli ufficiali di terra e di mare (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 153).

Se non v'ha alcun senatore che chiedga la parola dovrò provocare dal Senato una deliberazione sulla chiusura della discussione generale.

Chi vuol tenerla per chiusa, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Titolo I. *Del grado* — Art. 1° Il grado conferito dal Re costituisce lo stato dell'uffiziale.

« Il grado è distinto dall'impiego. »

(È approvato.)

« Art. 2° L'uffiziale non può perdere il suo grado fuorchè per l'una delle cause seguenti:

« 1° Dimissione volontaria accettata dal Re;

« 2° Condanna a pena criminale;

« 3° Condanna a pena correzionale pei reati previsti nel libro II, titolo X, capo II, sezione 2°, e negli articoli 281, 394, 396, 434, 675, 677 e 678 del Codice penale comune;

« 4° Condanna per reato qualunque, che a tenore del Codice penale comune importi la pena del carcere, coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici, e della sorveglianza speciale della polizia;

« 5° Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra.

« Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di guerra pronunciata per l'accettazione di funzioni, pensioni ed onorificenze da Governi stranieri, o per soggiorno oltre 15 giorni fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo emanata per organo del Ministero della guerra o della marina;

« 6° Rimozione per offesa alla persona del Re e per manifestazione pubblica di un'opinione ostile alla monarchia costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato, alle libertà garantite dallo Statuto;

« 7° Rimozione per mala condotta abituale, o per mancanza contro l'onore. »

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

STARA. L'esame dell'alinca 3° dell'articolo 2° del progetto di legge, che viene per la seconda volta sottoposto alla discussione vostra, o signori, porge occasione a fare alcune osservazioni, le quali non vi sia discaro che vi venga con poche e brevi parole esponendo in questo momento. Voi le apprezze-

rete nella vostra saviezza, ed ove le riconosciate meritevoli di riguardo, potrete tenerne nelle vostre deliberazioni quel conto che ravviserete più opportuno e più conveniente.

Pare a me che fra i reati i quali, commessi da un ufficiale, portano con sé la perdita del grado, ve ne abbiano alcuni ommessi, i quali dovrebbero esservi compresi; e per lo contrario se ne riscontrino alcuni altri, i quali non dovrebbero figurare.

E per parlarvi dei primi, vale a dire di quei reati che non sono compresi nel numero di quelli che portano la perdita del grado, e che pur dovrebbero figurarvi, io mi contenterò di richiamare la vostra attenzione sui delitti di ribellione alla giustizia.

Questi reati, o signori, sono tali che certamente ben meritano di portare la perdita del grado, sia che si riguardi alla loro gravità, sia che si consideri l'indole e la natura loro particolare.

Nessuno sarà per negare che sono questi delitti molto gravi, molto scandalosi, poichè per essi s'impedisce l'azione della giustizia, e si turba l'ordine pubblico; la loro indole poi e la natura loro particolare è tale che contrasta singolarmente, anzi direttamente coll'ufficio, colla missione, col mandato di un ufficiale.

Qual è infatti l'ufficio, il mandato, la missione di un ufficiale? Quello, fuor di dubbio, di guarentire gli atti della giustizia, di prestar mano agli agenti e ministri della giustizia nell'esercizio delle loro funzioni; quindi voi vedete, o signori, che i delitti di ribellione alla giustizia sono reati così gravi e scandalosi, e che pugnano così direttamente coll'ufficio proprio di un ufficiale, che ben meritano, assai più di quelli che figurano nel progetto, di essere compresi nel numero dei reati che, commessi da un ufficiale, portano con sé la perdita del grado.

Infatti non è egli più reo un ufficiale, che dimentico del proprio ufficio, e fallendo alla missione, al mandato proprio, si oppone agli atti degli agenti di giustizia, ne impedisce la esecuzione, si rende ribelle alla giustizia, che quell'uffiziale il quale, mosso da ira o da qualche ingiuria, si lascia trasportare ad atti di minaccia, a qualche reato di pure e semplici minacce anche verbali? Eppure, o signori, quest'uffiziale che trascorresse a simili atti di minaccia incorrerebbe nella perdita del grado, poichè alla pena del carcere va congiunta quella della sorveglianza speciale della giustizia, laddove conserverebbe sempre il grado chi si rendesse ribelle alla giustizia. E parimente non è forse più reo un ufficiale che si rende ribelle alla giustizia, che quel tale il quale commetta bensì un reato, ma leggiero, ma tenue?

Eppure se l'uffiziale commette un reato anche tenue, anche minimo, con abuso del proprio impiego, incorre nella pena del carcere ed in quella altresì della sospensione dall'esercizio del proprio ufficio, e per conseguenza, a tenore del progetto, incorre nella perdita del grado, laddove conserverebbe ancora il grado quell'uffiziale il quale, come dissi, si rendesse ribelle alla giustizia.

Quindi io avviserei che i delitti di ribellione alla giustizia, poichè naturalmente sono i primi compresi nel paragrafo 1°, avessero anche a comprendersi nel numero di quei reati che, commessi da un ufficiale, portano con sé la perdita del grado; per lo contrario, che dovessero escludersi da questo numero, vale a dire dal numero dei reati che portano la perdita del grado, i reati previsti dagli articoli 394 e 396.

Voi non ignorate, o signori, che i delitti contemplati da questi due articoli sono i reati di bancarotta. Ma io dubito che un ufficiale si possa rendere colpevole di bancarotta, ed

il mio dubbio nasce da che voi ben sapete che siffatti reati non si possono commettere da altri che da semplici e puri commercianti. Ora commerciante, a termini del Codice di commercio, è quel tale che si dedica al commercio, alla mercatura, che fa del commercio la sua abituale professione. In questo caso io dico (e me ne appello alla vostra esperienza ed ai vostri lumi), è egli possibile che un commerciante sia nello stesso tempo ufficiale? La vita del negoziante è ella compatibile, conciliabile colla vita dell'uffiziale? Mi pare di no, e quindi sarei d'avviso che venissero tolti dal novero dei reati che portano con sé la perdita del grado i reati di bancarotta.

E tanto più volentieri io inclinerei in questa sentenza inquantochè se noi ammettiamo e riconosciamo che i reati di bancarotta possono commettersi da uffiziali e per conseguenza portano con sé la perdita del grado, dobbiamo del pari ammettere e riconoscere che vi possono essere degli uffiziali falliti; e siccome la legge porta la sola perdita del grado negli uffiziali bancarottieri, la conseguenza sarà che gli uffiziali semplicemente falliti conserveranno il loro grado.

Ebbene, sapete voi, o signori, che sia un fallito, e quale sia la condizione, lo stato del fallito, e come sia dalla legge considerato?

Il fallito, o signori, perde molti e molti dei diritti civili ed alcuni eziandio dei diritti politici dei più preziosi, dei più rilevanti; e per darvene un saggio permettetemi che io vi enumeri alcuni di questi diritti tanto civili che politici nella perdita dei quali incorre il fallito.

Il fallito, o signori, perde l'amministrazione dei suoi beni, non può più presentarsi alla Borsa, non può più esser agente di cambio nè sensale, non può avere arbitrio in materia commerciale, non può essere nè elettore nè eleggibile, secondo l'articolo 104 della legge elettorale, non può essere deliberatario di spettacoli pubblici, non può essere ammesso ad uffici di contabilità, e il suo nome debbe essere e rimanere inscritto durante la sua vita in un albo della sala del tribunale di commercio.

Or bene, da queste e da altre disposizioni chi non vede che il fallito non solo è scaduto nella pubblica opinione, ma ben anco il suo nome è notato di qualche infamia? Quindi per evitare anche questa sconvenienza, io sarei d'avviso, ripeto, che si togliessero dal numero dei reati che portano con sé la perdita del grado, i reati di bancarotta, come quelli che non possono applicarsi ad un ufficiale, e allora scomparirebbe anche l'altro inconveniente che noi avessimo uffiziali falliti.

Resta che io risponda a due appunti che per avventura potrebbero farsi a queste mie osservazioni, il primo, cioè, che sono inopportune, il secondo che sono intempestive: inopportune inquantochè al punto in cui sono ridotte le cose più non convenga tener dietro alle medesime, perchè porterebbero una gran perdita di tempo; intempestive, inquantochè si sarebbero dovute fare quando la prima volta venne in discussione il progetto di legge.

Ma risponderò, o signori, quanto all'opportunità, che è sempre meglio che si tolleri un piccolo ritardo di tempo che lasciare uscire una legge con qualche imperfezione. Quanto all'intempestività, farò notare che io non aveva l'onore di sedere in questa Camera quando la prima volta veniva in discussione il progetto di legge che ora per la seconda volta si discute.

Del resto poi mi limito a queste semplici osservazioni; non faccio alcuna proposta di emendamento, nè altro. Il Senato le apprezzerà nella sua saggezza, e quando credesse di tenerne

conto, allora soltanto mi farò lecito di proporre qualche emendamento.

SICCARDI. Risponderò brevi osservazioni a quelle che si vennero facendo dall'onorevole senatore Stara.

Signori, primo elemento della professione militare è senza dubbio l'onore ed il rispetto alle leggi.

Stando a questo principio rigorosamente, ne verrebbe la conseguenza che qualunque ufficiale, il quale mancasse di rispetto alle leggi diverrebbe immeritevole del suo grado. Ma la disposizione sarebbe ad evidenza eccessivamente generale e severa; quindi si è dovuto scendere a distinzioni. La norma di queste distinzioni fu tolta in parte dalla gravità rispettiva dei reati, in parte anche dall'opinione pubblica, dall'impressione cioè che un reato più che l'altro desta ordinariamente nella pubblica opinione.

Quanto alla gravità dei reati voi scorgete questa norma nella disposizione del n° 2 dell'articolo 2, dove è detto che perde il grado d'uffiziale chiunque è condannato a pena criminale.

Quindi se i reati di ribellione alla giustizia, di cui parlava l'onorevole preopinante, avranno tale gravità da meritare una condanna a pena criminale, in questo caso non v'ha dubbio che l'uffiziale decadrà assolutamente, interamente dal suo grado. Ma, signori, quando i reati di ribellione alla giustizia, severamente e giustamente puniti in genere dalle leggi, hanno però in ispecie tali circostanze che permettano di scendere alla pena correzionale, ciò vuol dire che non ascendono a tale gravità, per cui debbasi venire alla conseguenza estrema della perdita assoluta del grado.

Concludo adunque in questa parte che, o i reati di ribellione alla giustizia saranno abbastanza gravi per meritare l'applicazione di una pena criminale, ed allora la perdita del grado ne sarà l'immanchevole conseguenza a termini del numero 2 di questo stesso articolo 2; ovvero concorrono in questi reati circostanze tali per cui la legge che li prevede riguarda i colpevoli con qualche grado d'indulgenza, e scende perciò all'applicazione di una pena correzionale, ed io dico che anettere a questa pena la perdita assoluta del grado sarebbe conseguenza eccessiva e non conforme allo scopo ed all'economia della legge.

Quanto poi ai reati di bancarotta, se essa è dolosa, questa, come tutti sanno, è punita con pena criminale, e non può quindi esservi intorno ad essa questione, perchè già compresa nel n° 2 di quest'articolo medesimo.

Parlando di bancarotta semplice, punita con pena correzionale e compresa tuttavia tra i reati che importano la decadenza del grado, osservava l'onorevole preopinante, che un ufficiale non potendo essere negoziante è impossibile che occorra il caso d'applicazione della decadenza a titolo di reato di bancarotta.

Prima di tutto io dico che è possibile che uno diventi militare dopo di essere stato negoziante, e che mentre riveste l'assisa militare soggiaccia ad una condanna per bancarotta. Inoltre nei reati di bancarotta, come in presso che tutti gli altri, vi possono essere agenti principali e vi possono essere complici.

Egli è vero che l'agente principale del reato di bancarotta debb'essere negoziante, ma è altresì vero che il negoziante reo di bancarotta può aver complici non negozianti.

Mi sembra che queste poche osservazioni (allo stato massime a cui si trovano condotte le cose, e per l'approvazione già data una volta dal Senato a questo progetto di legge) possano essere bastanti per rispondere agli argomenti addotti dal signor senatore Stara.

PRESIDENTE. Il senatore Stara ha dichiarato che non intendeva di fare proposizione od emendamento, ma solamente di sottoporre al Senato alcune osservazioni.

STARA. Avrei alcun'altra osservazione da sottoporre al Senato anche nel numero quarto, *Condanna per reato qualunque....*

Il modo in cui è concepito questo numero può dar luogo ad alcune dubbiezze che, sebbene leggiere, pur nondimeno sarà opportuno che vengano discusse, se non per altro, perchè dalla discussione rimangano dileguati i dubbi e meglio chiarito il vero senso della legge.

Il primo dubbio sta nel vedere se il pronome *che*, il quale succede immediatamente alle parole *per reato qualunque* debba riferirsi a queste ultime parole, ovvero alla parola *condanna* con cui principia lo stesso numero 4.

Se noi argomentiamo dalla giacitura naturale del detto pronome *che*, pare che debba naturalmente riferirsi alle parole alle quali immediatamente succede, vale a dire alle parole *reato qualunque*: ma quando questo pronome si avesse a riferire a queste parole, allora sorgerebbe un dubbio ancora più grave, e sarebbe quello di vedere se per fare luogo alla perdita del grado si debba unicamente aver riguardo al titolo del delitto, ovvero al tenore della condanna effettiva, che porti con sé la pena del carcere, la sospensione dai pubblici uffizi, la sorveglianza speciale della polizia.

E questo dubbio diventa poi più grave se noi consideriamo che non sono pochi i casi contemplati nel Codice penale in cui si stabilisce la condanna al carcere, ma si fa facoltà al giudice di surrogarvi una pena diversa, come sarebbe quella della multa, del confino, dell'esilio locale. In tutti questi casi, se noi stiamo al titolo del delitto, questo porterebbe la pena della perdita del grado, perchè porta la pena del carcere; se noi per lo contrario non stiamo al titolo del delitto, ma bensì ci riferiamo alla pena che realmente venga inflitta, sul tenore della condanna, in molti e molti casi l'uffiziale che si sarà reso colpevole di questi reati non vorrà incorrere nella perdita del grado, perchè il giudice, per considerazione delle circostanze attenuanti, non avrà creduto di dovervi applicare la pena del carcere, ma bensì le altre della multa, del confino o dell'esilio locale.

Parimente vi sono molti casi nel Codice penale in cui si fa facoltà al giudice di aggiungere alla pena del carcere quella della sorveglianza speciale della polizia.

Se si riguarda al titolo del delitto, un uffiziale che si rende colpevole di qualcuno di questi reati incorre *ipso facto* nella perdita del grado, perchè il titolo del delitto porta la pena del carcere coll'aggiunta della sorveglianza della polizia, laddove quest'uffiziale può in molti casi ritenere il suo grado, non ostante la sua colpevolezza, perchè il giudice, per le stesse ragioni delle circostanze attenuanti, non avrà applicato la pena della sorveglianza speciale della polizia.

Se io dovessi aprire in proposito il mio sentimento, direi che non al titolo solo del delitto conviene guardare per fare luogo alla perdita del grado, ma sempre alla condanna effettiva, perchè altrimenti cadremmo nell'assurdo, che per alcuni delitti molto leggiere, per delitti puniti colla pena di sole 51 lire di multa, o di alcuni mesi di esilio o confino locale, un uffiziale incorrerebbe nella perdita del grado. Epperò, siccome la cosa potrebbe dar luogo a dubbi, mi parrebbe conveniente, se non altro, che nella discussione questi venissero chiariti, ogni oscurità, ogni ambiguità della legge venisse eliminata.

La chiarezza e la precisione sono due pregi i quali, se sono da desiderarsi in tutte le cose, lo sono molto più nella leggi,

poichè queste essendo fatte per regolare le azioni umane, vogliono esser chiare, ben precise, acciocchè non diano luogo a dubbiezza nè ad ambiguità.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Siccardi, relatore.

SICCARDI. L'onorevole senatore Stara nel proporre il dubbio, lo ha ottimamente risolto.

Egli disse che, secondo lo spirito di questo n° 4, si deve aver riguardo, non già al titolo del reato, ma bensì alla natura della condanna.

Così credo anch'io, e così penso che crederanno tutti coloro che leggeranno con qualche attenzione questa disposizione di legge.

Diffatti, nel caso attuale, la perdita del grado non può essere che una conseguenza della condanna. Dunque è dalla qualità della condanna che si deve pigliar norma, non dal titolo del reato il quale fa oggetto della condanna medesima. Del resto, tutti convengono che quando si tratta di condanna non è più al titolo primitivo del reato che si ha riguardo per misurare gli effetti e le applicazioni legali, ma unicamente alla qualità, al titolo del reato quale fu accertato o riconosciuto con la sentenza.

Conciliando i principii generali della materia con la letterale disposizione di quest'articolo, io penso, prima di tutto, che il dubbio non nascerà; in secondo luogo, che se il dubbio nascesse, nessuno esiterà a risolverlo nel modo che venne proposto dall'onorevole senatore Stara.

PRESIDENTE. Non resta che porre ai voti l'articolo 2° della legge.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. La rimozione ha luogo per decreto reale sulla relazione del ministro della guerra o della marina, e dietro la proposta di un Consiglio di disciplina.

« L'ufficiale rimosso conserva l'assegnamento accordato agli ufficiali rivocati dall'impiego. »

(È approvato.)

« TITOLO II. Delle varie posizioni degli ufficiali. — Art. 4.

Le posizioni degli ufficiali sono:

- « 1° Il servizio effettivo,
- « 2° La disponibilità,
- « 3° L'aspettativa,
- « 4° La riforma,
- « 5° La rivauzione,
- « 6° La giubilazione. »

(È approvato.)

« CAPO I. Del servizio effettivo. — Art. 5. Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo, quanto il servizio sedentario.

« È in servizio effettivo:

« 1° L'ufficiale appartenente ad uno dei quadri costitutivi dell'esercito di terra o dell'armata di mare, o ad uno dei vari stabilimenti, uffizi ed istituti militari sia attivi, sia sedentari, e provvisto d'impiego secondo tale quadro;

« 2° L'ufficiale incaricato temporaneamente di un servizio speciale o di una missione. »

(È approvato.)

« CAPO II. Della disponibilità. — Art. 6. La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri e senza impiego.

« Tale posizione è assegnata per decreto reale in seguito a decisione presa in Consiglio dei ministri, ed è speciale agli ufficiali generali ed ai comandanti di reggimento o di corpo. »

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Osservo in quest'articolo che la decisione del Consiglio dei ministri per mettere in disponibilità generali, colonnelli o capi di corpo, non indica su qual motivo debba essere basata, invece che per le altre disposizioni la legge lo determina.

Mi sembra che questo può lasciar luogo all'arbitrario, e toglie a quegli ufficiali ogni mezzo di previdenza per sottrarsi a quella pena; io debbo adunque ricorrere alla supposizione d'incapacità, d'incondotta o di ragioni politiche, e vedendo che questi motivi determinano pure in gran parte la rimozione, io osservo anche che l'incapacità non è troppo supponibile dietro le eliminazioni già operate, ed i voti d'idoneità che avranno già avuto quegli ufficiali; egli è bensì vero che la capacità per un grado non basta talvolta per il grado superiore, ma mi sembra che sarebbe almeno equo e regolare lo indicare un tale motivo.

Quanto all'incondotta, abbenchè indicata come causa di rimozione, non è pure probabile che si mostri in quei gradi superiori, quando non fu osservata nè repressa nel lungo stadio dei gradi inferiori. Il motivo dato di manifestazione di opinioni politiche incorre già la pena di rimozione, e non potrebbe forse meritarsi la pena di disponibilità che in caso di grado molto minore di tali colpe; ma a questo proposito pregherei il signor ministro di osservare che in Inghilterra, ove il regime costituzionale data da epoca ben lontana, se si operano movimenti nei ciambellani, nelle dame di corte e in altri servizi attinenti alle persone sovrane, in occasione di mutamenti di Gabinetto, non si è mai veduto che per la diversità di opinioni politiche del Gabinetto subentrante si sieno fatte mutazioni o messi in disponibilità ufficiali di qualunque grado. L'onore militare è tale che quando non basta a padroneggiare l'opinione avversa che potrebbe nuocere alle viste del Governo, forza l'ufficiale a ritirarsi dall'impiego; lo stesso onore vi determinerebbe pure li nostri ufficiali, e l'esempio dato da parecchi nell'ultima guerra che, tiepidi per le nuove istituzioni, per le medesime sacrificarono sangue e vita, ne porge prova ancor superiore se non sufficiente.

Egli è bensì vero che in Francia per soli motivi d'opinioni avverse al Ministero dimostrate in Parlamento si vide qualche esempio di ammissione alla disponibilità, ma fu anche visto che questa misura di rigore verso il franco carattere militare, tendente a menomare ed a far simulare una devozione al servizio, ebbe le sue conseguenze, mentre trono, dinastia e regime di governo in poche ore furono rovesciati senza che quella devozione militare che al momento del pericolo si mostra in tutta la sua forza abbia dato esempio di molti sacrifici che avrebbero potuto salvar tutto.

In vista di tutto questo, e per garantire anche il Ministero da ogni sbaglio nocevole producibile da falsi o mal esatti rapporti, e per coonestare l'equità di questa disposizione colle altre della legge, proporrei almeno un'aggiunta a quest'articolo, così concepita:

« Questa decisione non sarà presa che dietro una prima ammonizione ed in caso di recidiva dell'ufficiale dietro la discolta richiesta dal Ministero. »

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non credo che sia il caso di quest'aggiunta od emendamento all'articolo 6, e che questo si possa lasciare quale venne adottato nell'altra Camera. Vi fu, si rammenta il generale Franzini, una lunga discussione a questo riguardo, tanto nel Senato...

FRANZINI. Io in allora era ammalato.

LA MARMORA, ministro della guerra... quanto nel-

l'altra Camera; ed io credo che furono addotti motivi bastanti per far convinti i deputati ed i senatori, quando si è trattato di quell'articolo, della convenienza di lasciarlo quale ora si trova. Il senatore Franzini pare molto preoccupato dell'amor proprio, nel quale deve essere in certo modo ferito quell'uffiziale che verrebbe tolto dall'impiego, dal comando d'una posizione. Ma io lo prego di esaminare che questa posizione in disponibilità, quale venne stabilita, è appunto per salvare l'amor proprio. Noti il senatore Franzini che non si fa qui differenza di sorta: sono compresi e messi in disponibilità anche quelli per ragione di salute e per scioglimento di corpo: la disponibilità corrisponde (sicuramente l'onorevole senatore lo avrà osservato) all'aspettativa degli altri gradi, e non è altra cosa. Vi sono poi altri motivi, fra cui quello dell'incompatibilità di una posizione a misura che si avvanza in grado, la quale diventa più difficile.

Per esempio, un tale uffiziale è molto adatto nei comandi, laddove per una località (trattandosi d'un generale) vien meno a sè stesso.

Naturalmente il Governo che amministra e che ha la responsabilità della riuscita di una data operazione, deve pure averne i mezzi.

Ora, supponiamo che il Ministero non abbia piena confidenza in un uffiziale, o per le sue relazioni di famiglia, o per quelle che ha nel paese, egli è evidente che in questo caso il Ministero, senza ferir punto l'amor proprio di quell'uffiziale, può chiamarlo e dirgli: — Credo conveniente di farvi momentaneamente lasciare quel comando o quella posizione e di mettervi in disponibilità per ridonarvi poi ancora un altro comando. — Egli è certo (e l'ho sostenuto anche nella discussione che già ebbe luogo) che vi possono accadere circostanze nelle quali l'amor proprio dell'uffiziale può essere veramente ferito, ed è quando si tratta della sua capacità.

Ben sa il generale Franzini, che ha percorsa una sì lunga carriera, quanto sia difficile il ben comandare, e quanti dati vi ci vogliano. Sorgono mille contingenze, anche meramente fortuite, in cui un uffiziale non ha più quella forza che è necessaria per il comando; allora niente di più naturale che di poterlo mettere in disponibilità, onde collocarlo poi in altra posizione più facile quando se ne presenti l'occasione.

Io non credeva che si riproducesse ora nuovamente questa discussione, epperò non mi ci sono per nulla preparato; ma cito però un caso che non sarà di certo sfuggito all'attenzione del preopinante, ed è che vi hanno uffiziali che quanto sono coraggiosi, intrepidi in faccia al nemico, altrettanto sono deboli nel comando; essi posseggono quel coraggio militare che è assolutamente diverso dal coraggio civile; sono intrepidi quando si tratta di esporre la propria vita, e non hanno più la stessa forza quando si tratta di castigare.

Ora, cosa deve fare il Governo di quell'uffiziale che si è mostrato coraggioso, intrepido sul campo, e che dopo la guerra, essendosi alcun poco rilassata la disciplina, non sappia sufficientemente comandare e farsi ubbidire? di quest'uffiziale che non possiede tutte le condizioni necessarie al comando? Queste e molte altre ragioni hanno indotto i Governi di tutti i paesi a stabilire quella posizione per gli uffiziali, nei quali, come aveva l'onore di dire, l'amor proprio non è nè punto, nè poco ferito.

Io prego dunque il Senato a non voler aderire a che sia riportata un'altra volta questa legge nell'altra Camera, massime che severi rimproveri mi furono mossi nella relazione, ai quali, sperando che la legge venisse approvata, non ho creduto neppur rispondere, ma, giacchè ho la parola, dirò una sola cosa.

Se si è ritardato tanto a presentare questa legge, io non credo che la colpa sia tutta mia.

Prego perciò il Senato a voler adottare quest'articolo come lo venne nell'altra Camera.

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Franzini.

FRANZINI. Il signor ministro mi ha recato in risposta delle buone ragioni, ma io tutte non le ammetto interamente, e massime quella che egli è per salvare l'amor proprio dell'uffiziale che si prende una decisione, la quale forse non sarebbe conosciuta, o tutt'al più lo sarebbe sotto tal rapporto che l'amor proprio potrebbe essere salvato. Ma io dico essere ben difficile che venendo rimosso da un comando un uffiziale, un generale, un colonnello, un capo di corpo, l'amor proprio non ne soffra, perchè, non essendo conosciuto il motivo di siffatta rimozione, l'amor proprio potrà scapitarne per cagione delle supposizioni, per dire così, che renderebbero forse l'uffiziale sospetto d'incapacità o di qualche reato; d'altra parte io dico che quanto ho proposto altro non è se non che questo povero uffiziale possa sapere almeno che cosa gli si imputi; perchè l'essere rimosso ovvero messo in disponibilità senza saperne il motivo può, come dissi, tornare di maggior pena al medesimo.

Ma, ripeto, com'ebbi già l'onore di dire, io era travagliato da lunga malattia la prima volta che si discusse questa legge in Senato. A dire il vero, vi sono tante cose da leggere che non è possibile leggere tutto quanto si discute nella Camera dei deputati; con tutto questo non voglio persistere quando mi si opponga la ragione di una nuova dilazione per questa legge, purchè il ministro della guerra potesse almeno promettere che l'uffiziale in questo caso sarebbe prevenuto del motivo per cui è messo in disponibilità.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non posso sicuramente fare questa promessa all'onorevole preopinante, perchè non posso rispondere di quel che faranno gli altri ministri. Sa il generale Franzini quanto siano leggeri i ministri al loro posto (Harité), di modo che, quand'anche io potessi fare questa promessa, essa potrebbe durare assai poco. Io prego il Senato a volersi persuadere che non è il caso di ciò; io penso che non vi sia un ministro capace di abusare di questa disposizione; egli è difficile che ne abusi anche per i soli gradi subalterni; tanto meno poi quando si tratti di generali e di comandanti di corpo. Io credo che se vi è un rimprovero a fare ai ministri passati, o fors'anche ai ministri presenti, è d'andare troppo guardinghi, e più di quello che le esigenze del servizio lo richiedano: se si pecca qualche volta, raramente si pecca per troppo rigore.

FRANZINI. Mi si permettano ancora due parole per rispondere al signor ministro.

Non credo che il ministro possa abusarne, come ho accennato nel primo discorso, ma può darsi che sia tratto in errore da falsi od almeno non molto esatti rapporti; ed ecco perchè ho fatta la mia proposta.

L'uffiziale prevenuto del motivo per cui è messo in disponibilità si servirà di tutti i mezzi onde provare che non merita una tal pena. Del resto, disse bene il signor ministro che i Ministeri non sono eterni, ma, secondo me, questa dichiarazione fatta dal ministro esistente in favore degli uffiziali che sarebbero sottoposti a quella disposizione servirebbe, credo, di norma per i ministri che potrebbero succedere all'attuale.

BAVA. Il me semble, messieurs, que la mise en disponibilité peut se réputer une mesure sage et paternelle, parce qu'il est indispensable, en certains cas, que le Gouvernement puisse ôter provisoirement à un chef de corps un comman-

dement qui pourrait compromettre celui qui en est investi ou bien la sûreté publique, et parce que mieux vaut, à mon avis, éloigner pour quelque temps un militaire de la troupe qu'il dirige, plutôt que de le retrairet et perdre à jamais un officier supérieur encore apte à rendre de bons services à l'Etat.

Point de doute que dans toutes les institutions humaines il y a bien des inconvénients à supérer; tout consiste à en faire l'application juste et consciencieuse: alors, même incomplètes, lesdites institutions satisfont toujours.

La proposition de mon honorable collègue, qui tend à forcer le ministre à faire connaître aux militaires mis en disponibilité les motifs qui ont déterminé le Gouvernement à prendre une telle détermination à leur égard, ne peut avoir que des avantages bien limités et, peut-être, de sérieux inconvénients. J'ai vu avec plaisir que la Chambre des députés a prescrit, dans l'alinéa de l'article en discussion, que le seul Conseil des ministres prononce la disponibilité: à mes yeux, c'est là une bonne garantie; car je ne puis supposer que des personnes si haut placées, jouissant de la confiance royale, veuillent se prononcer autrement que sur des faits précis, bien constatés. Aussi j'appuie l'article 6 tel qu'il nous est présenté dans le projet de loi.

PRESIDENTE. Credo che il generale Franzini non insisterà perchè il suo emendamento sia messo in discussione.

FRANZINI. Io non insisto realmente sull'aggiunta da me proposta per i motivi già espressi, ma faccio solamente osservare che in tutti i regolamenti di disciplina è prescritto che un ufficiale, prima di essere castigato, prima di passare da paga intera a mezza paga, o da un comando elevato alla disponibilità, debba essere ammonito; ed era questo lo scopo della mia aggiunta.

Del resto io vi rinuncio, dappoichè vedo che essa non potrebbe essere adottata senza cagionare un nuovo ritardo alla adozione della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

(Gli articoli dal 7 al 35 inclusivi sono approvati senza osservazioni. — Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 153 a 156.)

« **SEZIONE 2ª Ufficiali riformati, rivotati e giubilati.** —

Art. 36. Gli ufficiali riformati o rivotati non avranno ragione ad alcun assegnamento se non avranno prestato un servizio almeno di otto anni.

« Sarà però accordata loro una gratificazione eguale ad un trimestre di paga all'epoca della riforma o della rivo-
cazione. »

COLLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI, relatore. La vostra Commissione delle petizioni ha comunicato all'ufficio centrale una petizione, la quale tenderebbe ad introdurre un'aggiunta a quest'articolo.

L'aggiunta sarebbe così concepita:

« Le disposizioni della presente legge saranno applicate a quegli ufficiali anche prima d'ora dispensati dal servizio, dopo l'emaneazione del decreto 23 luglio 1849, con cheentino almeno otto anni di servizio. »

Se il Senato desidera, posso dargli lettura della petizione intiera; ma siccome essa non tende ad altro che ad introdurre quest'aggiunta, l'ufficio centrale avendola presa ad esame, e considerato che la legge non potrebbe e non dovrebbe avere effetto retroattivo; che d'altronde l'articolo 1° del decreto 23 luglio 1849 ha provveduto al passato, vale a dire al tempo scorso tra l'emissione del decreto e l'adozione della

legge che si sta ora discutendo, l'ufficio centrale vi propone di passare all'ordine del giorno, ossia di continuare la discussione degli articoli seguenti. Se il Senato lo crede, potrà dare lettura di quest'articolo 1°, il quale, come ho detto, ha provveduto al passato.

L'articolo 1° è così concepito:

« Gli ufficiali dell'armata di terra e di mare che d'ora innanzi cesseranno dal servizio effettivo, conservando il loro grado in essa armata, saranno assegnati all'una delle seguenti categorie, cioè: 1° in aspettativa, 2° in riforma, 3° in ritiro.

« S'intendono in servizio effettivo gli ufficiali addetti sia al servizio attivo, sia al servizio sedentario.

« Intanto che una legge ulteriore determini nuovamente il modo, le forme e le condizioni dell'ammissione dei militari alla riforma od alla pensione di ritiro, sono conservati, riguardo a tali categorie, i decreti ed i regolamenti in vigore. »

Sicchè quelli i quali sono stati ammessi alla riforma in questo periodo di tempo hanno dovute essere assoggettati alle norme che regolavano la materia, e che la regolano tuttora, fintantochè la nuova legge non sia sancita.

PRESIDENTE. Nessuno sorgendo a contraddire le risoluzioni prese dall'ufficio centrale ed esposte dal signor relatore, io porrò semplicemente ai voti l'articolo 36.

(È approvato.)

« Art. 37. Gli ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, avranno ragione per un numero di anni eguale alla metà della durata del servizio loro ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta le leggi sulle pensioni di ritiro dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare.

« Ove i detti ufficiali abbiano prestato un servizio di venti o più anni, riceveranno una pensione di riforma uguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado quanti saranno gli anni di servizio per essi prestato.

« Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le norme prescritte dalle leggi sopraddette, eccettuati i casi di favore nelle stesse contemplati. »

(È approvato.)

« Art. 38. Gli ufficiali rivotati avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione od a quell'assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati. »

MAESTRI. Osservo esservi occorso un errore di stampa...

LA MARMORA, ministro della guerra. Laddove si legge: « ai tre quarti della pensione, od a quell'assegnamento, ecc. » si legga invece: « ai tre quarti della pensione e di quell'assegnamento. »

PRESIDENTE. Sarà benissimo occorso un errore, ma tuttavia conviene verificare se il testo che ci è stato tramandato dall'altra Camera presenta la stessa redazione che ho testè letta.

Parmi che il Senato potrebbe momentaneamente sospendere il voto sull'articolo 38, e continuare la votazione degli articoli successivi.

(Gli articoli 39 al 45 inclusivi sono approvati senza discussione. — Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 156.)

Debbo ora far presente al Senato, relativamente all'osservazione fatta dal signor ministro sull'articolo 38, che il testo del progetto di legge venuto dalla Camera de' deputati si è del tenore seguente:

« Gli ufficiali rivotati avranno ragione ad un assegnamento eguale ai tre quarti della pensione od assegnamento che loro

spetterebbe a tenore dell'articolo precedente ove fossero riformati. »

Metto ai voti l'articolo così corretto.

Chi intende approvarlo, sorga.

(È adottato.)

DE SONNAZ. Domando la parola.

Converrebbe che nell'articolo 45 testé votato si spiegasse se le sotto-divisioni avranno ancora un Consiglio di guerra, oppure se sarà sempre dalla divisione che dipenderà la sorte di quegli ufficiali.

LA MARMORA, ministro della guerra. Perdoni: non ho punto inteso l'osservazione.

DE SONNAZ. Siccome attualmente vi sono due sotto-divisioni, io domando se nelle medesime vi saranno dei Consigli di disciplina come nelle divisioni, oppure se coloro che sarebbero soggetti nelle sotto-divisioni ai Consigli di disciplina, dovranno esserlo a quelli convocati nelle divisioni vicine.

LA MARMORA, ministro della guerra. Allora quando si soppressero alcune divisioni, e vi si sostituirono delle sotto-divisioni, il Ministero era mosso a così operare per motivi semplicemente d'economia. Io non ho presente il testo di questo decreto: ma so che l'intenzione del Ministero si era che le sotto-divisioni avessero assolutamente, in quanto alla disciplina, tutte le attribuzioni delle divisioni. E non potrebbe essere altrimenti, poichè due sono le sotto-divisioni: l'una si trova a Nizza, l'altra a Novara, e così alle due estremità dello Stato: d'onde si vede che sarebbe impossibile il far venire, tanto per i Consigli di guerra che per quelli di disciplina, gli ufficiali sino al centro della divisione. Del resto, tali sotto-divisioni sono affatto indipendenti, e questo solo fatto basta a far palese che conviene che ad esse siano affidate le stesse attribuzioni.

(Gli articoli 46 al 61 inclusivi sono approvati senza osservazioni — Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 156 a 158).

LA MARMORA, ministro della guerra. Prego il signor presidente a voler leggere l'articolo 62 un poco adagio perchè devo far notare un errore di stampa.

PRESIDENTE, legge:

« Art. 62. Terminata l'inchiesta e ritiratosi l'uffiziale che ne fu oggetto, il presidente, secondo i casi, e nei termini qui appresso, stabilisce le seguenti questioni:

« Per la rimozione:

« 1° Il signor.... è egli nel caso di essere rimosso per offesa alla persona del Re?

« 2° Per manifestazione pubblica d'opinione ostile alla monarchia costituzionale, ed alle istituzioni fondamentali dello Stato?

« 3° Per manifestazione pubblica ostile alle libertà garantite dallo Statuto?

« 4° Per mala condotta abituale?

« 5° Per mancanza contro l'onore?

« Per la sospensione:

« Il signor.... in aspettativa per sospensione dall'impiego da oltre un anno, è egli nel caso di essere confermato in tale sospensione?

« Per la riforma:

« Il signor.... in aspettativa per sospensione dall'impiego è egli nel caso di essere confermato in tale sospensione? Ed in caso positivo, dovrà siffatta sospensione prolungarsi oltre l'anno?

« Per la rievocazione:

« 1° Il signor.... in aspettativa per sospensione dall'impiego è egli nel caso d'essere rievocato per persistenza nelle cause che diedero luogo alla sua sospensione?

« 2° Il signor.... in aspettativa per sospensione recidiva confermata, è egli nel caso d'essere rievocato dall'impiego?

« 3° Il signor.... è egli nel caso d'essere rievocato per negligenza abituale?

« 4° Per mancanza grave in servizio?

« 5° Per mancanza grave contro la disciplina?

« 6° Per matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo?

« 7° Il signor.... condannato per oltre 6 mesi di carcere con sentenza del.... è egli nel caso d'essere rievocato? »

LA MARMORA, ministro della guerra. Subito dopo l'interrogazione di cui nella seconda questione, si stampò per la riforma; questo è un mero sbaglio, e mi rincresce che esso esista anche nella copia originale mandata dalla Camera dei deputati.

Che ciò sia un errore di copiatura, lo indica abbastanza il senso della interrogazione che vien subito dopo, giacchè ove si trattasse di riforma, non si dovrebbe fare l'interrogazione per la sospensione.

Io credo quindi che si debbano togliere le parole per la riforma.

PRESIDENTE. Dall'attento esame dell'articolo risulta che in questo paragrafo è questione di conferma della sospensione stata rievocata, onde egli è evidente che alle parole per la riforma vogliono sostituirsi le seguenti: per la conferma della sospensione.

Nel fatto sono due articoli diversi; il primo parla della sospensione; il secondo della conferma: onde egli è evidente che l'errore consiste nell'aver scritto riforma invece di conferma.

Metto quindi ai voti l'articolo 62 con questa correzione.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

(I rimanenti articoli e la tabella annessa sono pure approvati senza alcuna osservazione — Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 158-59).

Si passa ora alla votazione per scrutinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	47
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Per la prossima adunanza i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è levata alle ore 5.